

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
Servizio coordinamento politiche per la famiglia	lavoro@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5095 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Legge regionale 30 marzo 2018 n. 13, Capo V «Concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali». Approvazione piano di riparto dei contributi assegnati, per l'anno scolastico 2024/2025, per le finalità di cui all'art. 16, terzo comma, lettera e): spese generali di funzionamento della scuola.

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Vista la deliberazione 25 luglio 2023 n. 1116 di modifica alla deliberazione 19 giugno 2020 n. 893 e s.m.i., con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2023, l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., nel testo vigente, in particolare e, specificatamente, gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

Vista la deliberazione del 27 luglio 2023, n. 1168 con la quale la Giunta regionale ha approvato di disporre il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero, a decorrere dal 2 agosto 2023;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e nello specifico l'articolo 1, comma 181, lettera e) che prevede l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, concorrere al superamento delle disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, alla conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, alla promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e alla partecipazione delle famiglie;

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107) e in particolare l'articolo 2, comma 5, che assegna alla scuola dell'infanzia una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione nell'accoglimento di tutti i bambini e le bambine di età compresa tra tre e sei anni;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 recante "Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità", che all'art. 8 promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni;

Vista la legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), Capo V (Concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali);

Visto in particolare l'articolo 16, terzo comma, lettera e), della suindicata legge regionale, che prevede la concessione ai soggetti che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica, di contributi per la copertura delle spese generali di funzionamento delle scuole;

Visti inoltre i commi 87 e 88 dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), che, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia non statale concorrente al servizio di educazione scolastica in particolare nei comuni scarsamente abitati, autorizza la Regione ad incrementare di un importo massimo di 5.000 euro i contributi per le spese di funzionamento di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 13/2018, concessi per l'anno scolastico 2024/2025 ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, della medesima legge, che gestiscono scuole per l'infanzia localizzate nei Comuni con popolazione all'1 gennaio 2024 inferiore o uguale ai 5.000 abitanti, destinando per le finalità previste l'ulteriore spesa di 170.000 euro per l'anno 2025;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e, in particolare, il punto 2.5 relativo all'Istruzione nel quale si specifica che:

1. l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica in quanto istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intende svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini;
2. il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema quando tali contributi finanziari coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato;
3. tali principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la scuola elementare privata e pubblica e gli asili nido privati e pubblici;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), in particolare l'articolo 11 (codice unico di progetto degli investimenti pubblici);

Dato atto che la generazione del codice CUP non è obbligatoria in presenza di progetti di gestione e per spese di mero funzionamento;

Considerato che entro la data del 31 gennaio 2025 sono state presentate dagli Enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali del Friuli Venezia Giulia n. 172 domande di finanziamento, secondo le modalità previste dalla citata legge regionale n. 13/2018;

Dato atto che la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata con nota prot. n. 117541/P/GEN dell' 11/02/2025, pubblicata sul sito web istituzionale alla pagina dedicata;

Dato atto che, in relazione ad alcune domande di finanziamento, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge n. 241/1990;

Preso atto delle integrazioni e della documentazione fornita dai soggetti gestori delle scuole interessate, come da documentazione conservata agli atti;

Vista la nota prot. n. 195943/P dell'11/03/2025 con la quale è stata inviata alla Fondazione Arcivescovile per le Scuole Cattoliche Diocesane di Udine, gestore della scuola dell'infanzia "Erminia Linda" di Udine, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Dato atto che nei dieci giorni successivi all'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 non sono pervenute osservazioni da parte della Fondazione Arcivescovile per le Scuole Cattoliche Diocesane di Udine;

Ritenuto pertanto di non ammettere la domanda per mancanza del presupposto che legittima la concessione del contributo in argomento in quanto il soggetto gestore ha comunicato che per l'anno scolastico 2024/2025 l'attività è sospesa ed il numero delle sezioni ed il numero dei bambini è pari a zero;

Rilevato che, in base a quanto sopraesposto, risultano ammissibili a finanziamento n. 171 domande di contributo presentate da soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, come indicate nel prospetto allegato (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto digitale;

Visto il Bilancio finanziario gestionale 2025, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 30 dicembre 2024 e le successive modifiche ed integrazioni, in particolare la parte relativa al capitolo di spesa n. 7342 "Finanziamenti a Comuni e loro consorzi, nonché ad Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia per concorrere al servizio di educazione scolastica" – "Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private" (Rubrica 860, Servizio 647, Missione 04, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4, Piano dei Conti U.1.04.04.01.000) sul quale sono state allocate, per l'esercizio in corso e per le finalità di cui sopra, risorse complessivamente pari ad euro 3.770.000,00;

Visto il decreto del Ragioniere generale n. 17241/GRFVG del 05/04/2025 con il quale sono state approvate le variazioni contabili necessarie per la corretta individuazione del Piano dei conti ai capitoli di spesa n. 10141 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali" (Rubrica 860, Servizio 647, Missione 04, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4, Piano dei Conti U.1.04.01.02.000) e n. 10142 "Trasferimenti correnti a altre imprese" (Rubrica 860, Servizio 647, Missione 04, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4, Piano dei Conti U.1.04.03.99.000) mediante storno dal capitolo 7342 appartenente alla medesima missione, programma, titolo, macroaggregato, al fine dell'assegnazione dei finanziamenti di che trattasi ai diversi soggetti beneficiari;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della più volte citata legge regionale n. 13/2018, l'importo complessivamente disponibile va ripartito tra tutti i soggetti beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
- b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda;

Considerato che a n. 37 scuole dell'infanzia non statali viene assegnato un contributo aggiuntivo per un importo massimo di 5.000 euro in quanto localizzate in Comuni scarsamente abitati con popolazione all'1 gennaio 2024 inferiore o uguale ai 5.000 abitanti, come previsto dai commi 87 e 88 dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), per complessivi euro 170.000,00;

Dato atto che l'importo aggiuntivo da assegnare a ciascuna delle scuole sopramenzionate viene arrotondato ad euro 4.594,59, con un avanzo di euro 0,17 non ripartibile tra le 37 scuole;

Visto l'allegato prospetto sub 1), parte integrante del presente decreto digitale, che riepiloga i dati contenuti nelle n. 171 domande presentate dagli enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali ai fini del riparto dell'importo complessivamente disponibile;

Ritenuto con il presente atto di approvare, secondo la tabella di calcolo di cui al citato allegato sub 1), il piano di riparto per i contributi suddetti per l'importo complessivo di euro 3.770.000,00 sui capitoli nn. 7342, 10141 e 10142 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2025, rispettivamente:

- capitolo n. 7342, articolo 1, – euro 2.634.941,49,
- capitolo n. 10141, articolo 1 – euro 791.570,91,
- capitolo n. 10142, articolo 1 – euro 343.487,43;

e con un importo di euro 0,17 non ripartibile;

Vista la legge regionale n. 7/2000 che prevede:

- all'articolo 39, comma 2, che, i contributi per gli enti gestori, aventi natura di impresa, possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi;
- all'articolo 39, comma 2 bis, che per gli enti gestori, aventi natura di impresa, il contributo potrà essere erogato anche in via anticipata, senza presentazione di garanzia fideiussoria, se di importo pari o inferiore a 15.000 euro;

Vista altresì la legge regionale n. 13/2018 che all'art. 19, comma 1, prevede che i contributi siano concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda;

Considerato pertanto che, per i soggetti privati non aventi natura di impresa, si procederà con successivi atti alla concessione, all'impegno, alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi di cui all'allegato prospetto sub 1), parte integrante del presente decreto digitale;

Considerato altresì che, per i soggetti privati aventi natura di impresa, in base al combinato disposto degli articoli sopra richiamati delle leggi n. 7/2000 e n. 13/2018, si procederà con successivi atti alla concessione e all'impegno dei contributi, cui seguirà l'erogazione in via anticipata per l'ammontare totale del contributo, quando di importo pari o inferiore a 15.000 euro; per i contributi di importo superiore a 15.000 euro, l'erogazione in via anticipata per l'ammontare totale del contributo si darà luogo solo su presentazione di idonea garanzia fideiussoria, in mancanza della quale l'erogazione avverrà successivamente alla presentazione del rendiconto;

Vista la Legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2025 – 2027);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 13 (Legge di stabilità 2025);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 14 (Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2069 del 30 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2025, concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la spesa e successive variazioni;

Decreta

1) Per le motivazioni di cui in premessa, di ammettere ai contributi per spese generali di funzionamento delle scuole, di cui all'articolo 16, terzo comma, lettera e), della legge regionale n. 13/2018, n. 171 domande presentate dagli enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali analiticamente individuati nell'allegato prospetto sub 1), parte integrante del presente decreto digitale.

2) Di approvare, secondo la tabella di calcolo di cui al citato allegato sub 1), il piano di riparto per i contributi suddetti per l'importo complessivo di euro 3.770.000,00 sui capitoli nn. 7342, 10141 e 10142 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2025, in conto competenza, come di seguito indicato:

- capitolo n. 7342, articolo 1, – euro 2.634.941,49,
- capitolo n. 10141, articolo 1 – euro 791.570,91,
- capitolo n. 10142, articolo 1 – euro 343.487,43;

e con un importo di euro 0,17 non ripartibile.

3) Per i soggetti privati non aventi natura di impresa, di procedere con successivi atti alla concessione, all'impegno, alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi di cui all'allegato prospetto sub 1), parte integrante del presente decreto digitale.

4) Per i soggetti privati aventi natura di impresa, in base al combinato disposto degli articoli sopra richiamati delle leggi n. 7/2000 e n. 13/2018, di procedere con successivi atti alla concessione e all'impegno dei contributi, cui seguirà l'erogazione in via anticipata per l'ammontare totale del contributo, quando di importo pari o inferiore a 15.000 euro; per i contributi di importo superiore a 15.000 euro, l'erogazione in via anticipata per l'ammontare totale del contributo si darà luogo solo su presentazione di idonea garanzia fideiussoria, in mancanza della quale l'erogazione avverrà successivamente alla presentazione del rendiconto.

5) Il presente decreto viene pubblicato nelle pagine web del portale regionale dedicate alle politiche per la famiglia.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero
(documento sottoscritto digitalmente)